

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)548

Vol. 1966/0128

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 548 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1966

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di un contingente
tariffario alla Repubblica francese per la
carta da giornali (voce tariffari 48.01 A)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 548 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di un contingente
tariffario alla Repubblica francese per la
carta da giornali (voce tariffaria 48.01 A)

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 4 novembre 1966 con la quale la Repubblica
francese ha chiesto, per il 1967, la concessione di un con-
tingente tariffario di 111.000 tonnellate in esenzione da dazio
per la carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa
doganale comune, voce compresa nell'elenco G allegato al
Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 la carta da
giornali era importata nella Repubblica francese in esenzione
da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale
comune è del 7 % ;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro
richiedente sono i seguenti :

.../...

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
	- in 1.000 tonnellate -						
<u>Consumo</u>	487	499	507	517	545	548	583 (stima)
<u>Produzione nazionale</u>	415	434	432	440	462	462	455 (stima)
<u>Importazioni dai paesi terzi</u>	77	69	74.	67	76,8	86	(1° semestre) 56,8
<u>Importazioni dagli altri paesi membri</u>	4	8	9	8	11,2	10,6	7
fra cui : Repubblica federale di Germania	2	1	1	2	1,2	2	0,8
Paesi Bassi	-	2	4	2	2,4	2,2	1,7
UEBL	2	5	4	4	7,6	6,4	4,5
<u>Esportazioni :</u>	(t r a s c u r a b i l i)						

considerando che la produzione di carta da giornali nella Repubblica francese copre soltanto l'85 % circa del suo fabbisogno e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per il suo approvvigionamento ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di carta da giornali nella Repubblica francese in provenienza dai paesi terzi rappresentano almeno l'88 % delle importazioni complessive di questo prodotto ;
che, data l'insufficienza della produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica francese dipende pertanto tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi ;

.../...

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro a norma dell'articolo 25 del Trattato costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, il Consiglio deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

considerando che, per quanto riguarda la carta da giornali, la domanda della Repubblica francese mira essenzialmente ad evitare un aumento dei prezzi dei prodotti della stampa i cui inconvenienti non si limitano al solo settore economico ma possono riflettersi in vari settori della massima importanza ; che dal 1961 vengono concessi alla Repubblica francese contingenti tariffari in esenzione da dazio, esenzione che rappresenta un caso eccezionale in materia di dazi contingentari dato che i contingenti tariffari per gli altri prodotti sono stati accompagnati da dazi contingentari progressivamente aumentati ; che, in considerazione dell'attuale grado di attuazione dell'unione doganale, potrebbe apparire poco opportuno mantenere questo regime contingentario eccezionalmente favorevole ; che, d'altro lato, sembra che lo Stato membro richiedente possa ricorrere più ampiamente ad importazioni provenienti dagli altri Stati membri che non richiedono contingenti tariffari per la carta da giornali, dato che in detti Stati la produzione è inoltre in corso di aumento o di miglioramento, senza tuttavia poter raggiungere livelli elevati ;

.../...

considerando che, in base a tale situazione, risulta che lo Stato membro richiedente incontra notevoli inconvenienti e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una sollecita instaurazione della tariffa doganale comune;

considerando che la previsione di consumo di 580.000 tonnellate, fatta dalla Repubblica francese per il 1967, appare fondata, poiché il consumo è in aumento quasi continuo del 1960; che la Repubblica francese ha dichiarato che la sua produzione è in leggera diminuzione e dovrebbe raggiungere nel 1966 e nel 1967 il livello di 455.000 tonnellate, mentre le esportazioni sono trascurabili; che resteranno quindi circa 125.000 tonnellate da coprire con importazioni di qualsiasi provenienza; che nella fattispecie è opportuno esaminare la situazione del mercato comunitario rispetto al 1960, anno in cui la Repubblica francese non ha introdotto contingenti tariffari ; che è attualmente difficile valutare con esattezza le possibilità di approvvigionamento nella CEE ; che, dai dati sopra riportati risulta che le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri registrano dal 1960 un progressivo aumento; che infatti da 4.000 tonnellate nel 1960 esse sono passate a 10.600 tonnellate nel 1965 e infine registreranno un ulteriore aumento nel 1966, dato che le previsioni degli altri Stati membri relative alle maggiori possibilità di fornitura per l'anno in corso sono confermate dalla tendenza all'espansione risultante dai dati degli anni precedenti; che per il 1967 appare giustificato valutare le possibilità di fornitura da parte dell'UEBL dell'ordine di 10.000 tonnellate poiché da un'estrapolazione dei dati relativi all'importazione in provenienza

.../...

dall'UEBL nel primo semestre del 1966 risulta che tali importazioni saranno per tutto il 1966 di 9.000 tonnellate ciò che rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti senza che si giunge tuttavia al volume di disponibilità inizialmente annunciato; che sembra fondato valutare a 5.000 tonnellate, le possibilità di esportazione dei Paesi Bassi verso la Repubblica francese, essendosi raggiunto nel 1962 il volume di 4.000 tonnellate con riserva di un margine di aumento dell'ordine di 1.000 tonnellate; che la Repubblica italiana ha dichiarato di essere in grado di esportare nella Repubblica francese da 3.000 a 5.000 tonnellate di carta da giornali; che di conseguenza le possibilità di approvvigionamento della Repubblica francese negli altri Stati membri possono essere valutate a 18 - 20.000 tonnellate; che ciò consentirà a tali Stati di partecipare all'espansione del consumo nello Stato membro richiedente;

considerando che sulla base dei dati e delle cifre sopra menzionati, un volume contingentario di 107.000 tonnellate per coprire il fabbisogno d'importazione dai paesi terzi nel 1967 sembra garantire un margine sufficiente alle importazioni dagli altri Stati membri;

considerando che i dazi contingentari devono essere fissati tenendo conto della particolare situazione del prodotto in questione e del grado di attuazione dell'Unione doganale; che d'altronde è previsto che quest'ultima sarà completata nel 1968; che occorre rilevare che per il prodotto in questione il regime contingentario eccezionalmente favorevole concesso negli anni precedenti, cioè l'esenzione da dazio, si basava solo in parte su considerazioni di ordine economico; che questo elemento, del quale si può tener conto anche per il 1967, insieme all'eventualità di una riduzione considerevole ed a breve scadenza, anche se limitata quantitativamente, dei

dazi della tariffa doganale comune applicabili al prodotto in questione, nel quadro di negoziati tariffari, inducono a stabilire a bonoficio dello Stato membro richiedente il mantenimento nel 1967 dell'esenzione da dazio per la carta da giornali entro i limiti di un contingente tariffario di 107.000 tonnellate;

considerando che, vista la situazione generale del prodotto in questione, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si puo' concludere che il contingente tariffario fissato come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

considerando che la progressiva attuazione del Mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra precisata, essi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato;

.../...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica francese è concesso un contingente tariffario esente da dazio per le importazioni dai Paesi terzi e l'utilizzazione sul suo territorio di carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 107.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio,
Il Presidente